

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1958

(116^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

«Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» (2432) (D'iniziativa di deputati Ferrara e Scalia, Mazza ed altri; Magno ed altri): (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1707, 1708, 1709, 1710,
BOLOGNESI	1710,
DE BOSIO	1709, 1710,
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1709,
GRAVA	1710,
MONALDI, <i>relatore</i>	1710,

«Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche» (2468) (D'iniziativa dei deputati Guerrieri Emanuele e Cortese Pasquale) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	1710, 1712, 1716, 1717,
ANGELINI	1712,
DE BOSIO	1714, 1715,
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1716,

FIGLIORE	1712, 1713,
GRAVA	1714,
MANCINO	1713,
MARIANI	1716,
MONALDI	1712, 1714,
PETTI	1715,
SPALLICCI	1715,
VARALDO	1712, 1713,

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Saggio, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zagami, Zane e Zugaro De Matteis.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Delle Fave.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ferrara e Scalia, Mazza ed altri, Magno ed altri: «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» (2432) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Ferrara e Scalia, Mazza ed altri, Magno ed altri: «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la 5ª Commissione ci ha trasmesso il seguente parere:

« Il disegno di legge merita di essere meditato da diversi punti di vista, non ultimo quello per cui si ammettono all'assicurazione — come se si trattasse di lavoratori dipendenti — dei lavoratori autonomi (secondo comma dell'articolo 1), con una difficoltà di riscossione e di accertamento che può essere gravissima e con la certezza di frodi in tutti i sensi. Oltre a ciò non si sa per certo quali altre categorie potranno chiedere l'estensione del trattamento riservato ai pescatori autonomi (pastori, ecc. ecc.).

Ma a prescindere da queste osservazioni di carattere generale, è da osservare che le cifre stabilite nel disegno di legge non sembrano rispondere a calcoli esatti.

All'ultimo comma dell'articolo 10 è stabilito che il contributo per malattia da versarsi all'I.N.A.M. è fissato in lire 1.300 mensili, comprensive della quota a carico dello Stato. Alle lettere a) e b) dell'articolo 11 si stabilisce che la quota a carico del lavoratore è fissata in lire 600 per ciascun pescatore mentre la quota complessiva a carico dello Stato è determinata in lire 600 milioni. Ora, secondo le informazioni assunte da questa Presidenza, i pescatori che godrebbero dell'assicurazione dovrebbero essere non meno di 80.000 (si parla di 85.000, ma per prudenza si vuole fare il conto di 80.000). Chiunque può fare il conto ora per giungere al risultato che 600.000.000 diviso 80.000 dà come quota esattamente lire 7.500. Sommando lire 600 x 12 (cioè lire 7.200) con lire 7.500 è facile vedere che si ha il risultato di lire 14.700. Invece lire 1.300 per 12 dà immancabilmente lire 15.600. Il che dimostra che per quanto favorevoli siano i conteggi il risultato non torna.

Ma la cifra di lire 15.600 non sembra corrispondere nemmeno ad una cifra esatta, perchè secondo i calcoli fatti dall'I.N.A.M. il costo medio del servizio di malattia è di lire 9.000 annue per persona assicurata; quindi, calcolando una media di due persone per ogni pescatore (moglie e un figlio) occorrono lire 27.000 e non 15.600 per ogni assicurato.

Ora non è certo l'I.N.A.M. l'Istituto che può far fronte ad oneri senza corrispettivo, perchè tutti conoscono quali sono le condizioni dell'I.N.A.M., tutti sanno che la sola influenza

asiatica ha portato all'I.N.A.M. un carico straordinario di circa 25 miliardi, al quale non potrà far fronte con i suoi mezzi.

Si aggiunga l'onere che si va a porre a carico dell'I.N.P.S. con l'articolo 16, per cui si permetterebbe a coloro che hanno oggi oltre 60 anni di età e che possano dimostrare (come? con atti di notorietà? con attestazioni benevole dei sindaci?) di essere stati pescatori di mestiere per dieci anni, di godere della pensione con il pagamento del solo contributo base della invalidità e vecchiaia.

Enormemente inadeguato appare anche il contributo fisso di lire 150 milioni all'anno di cui all'articolo 11 del disegno di legge, destinato a far fronte agli obblighi gravanti sullo Stato ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Per il contributo fisso relativo agli altri dipendenti lo Stato versa annualmente lire 15 miliardi. Ora non è chi non veda che 150 milioni rappresentano esattamente l'uno per cento di 15 miliardi per cui se gli assicurandi per la piccola pesca sono 80.000 gli assicurati per le altre attività facenti capo all'I.N.P.S. dovrebbero essere (per i soli operai) otto milioni, il che lascia notevoli perplessità; ma l'articolo 16 della citata legge prevede un altro contributo a carico dello Stato che non si è pagato negli ultimi anni, ma si dovrà pagare negli esercizi futuri, e la nuova legge sui minimi di pensione che si è in questi giorni varata importa ancora oneri a carico dello Stato. Dove si coprano tali oneri per rendere possibili le prestazioni a favore dei pescatori nessuno evidentemente sa.

Per questi motivi la 5ª Commissione è necessariamente costretta a fare presente che manca, in qualunque modo e sotto qualunque aspetto si voglia considerare la proposta, una adeguata copertura ».

Siamo di fronte ad un parere indubbiamente contrario, poichè secondo la Commissione finanze e tesoro manca la copertura.

Non ci rimane che scegliere una di queste due soluzioni: o accogliere il parere e pertanto non proseguire l'esame del disegno di legge; oppure se riteniamo, contrariamente al parere della 5ª Commissione, che la copertura vi sia, avvalerci l'articolo 31 del Regolamento e rinviare il disegno di legge alla discussione della Assemblea.

Vorrei conoscere il parere della Commissione e del Governo in merito.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Purtroppo, a volte si scrivono i pareri senza informarsi adeguatamente presso il Ministero competente.

Effettivamente l'I.N.A.M. al principio si è dimostrato contrario al disegno di legge, a causa proprio dei conteggi che oggi vediamo riportati nel parere della 5ª Commissione.

Come era mio dovere, mi sono adoperato per favorire degli incontri fra il presidente ed il direttore generale dell'I.N.A.M. ed il relatore del disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, al fine di superare la posizione contraria dell'I.N.A.M. Riuscimmo effettivamente a superarla, sia pure con molta fatica, nel senso che l'I.N.A.M. accettò, in mia presenza, che il contributo globale (comprensivo cioè del contributo dello Stato e del contributo dell'interessato) fosse stabilito in lire 1.400 per ogni pescatore.

Alla XI Commissione alla Camera io annunciai il felice risultato delle conversazioni, e in tal modo fu iniziata la discussione del disegno di legge.

Senonchè, io non fui presente alla seconda seduta della Commissione, per motivi di salute, ed in tale occasione si ebbe un colpo di scena, poichè le 1.400 lire del contributo vennero portate a 1.300, come si vede dal testo che qui è pervenuto.

Allora il presidente dell'I.N.A.M., legittimamente, dal momento che si era raggiunto un accordo sulla base di 1.400 lire, inviò una lettera a me e, se non erro, al relatore della XI Commissione della Camera, contenente una protesta per il cambiamento avvenuto.

A seguito di tale protesta, io mi posi immediatamente a contatto col presidente dell'I.N.A.M., che nel frattempo era cambiato, spiegando che purtroppo vi era stato un colpo di scena ma che per altro, essendo il provvedimento già passato alla Camera, se avessimo chiesto di rettificare, in questo ramo del Parlamento, l'ammontare del contributo, il disegno di legge sarebbe dovuto tornare alla Camera. Il presidente dell'I.N.A.M., dal momento che la cosa ormai era andata così, acconsentì a

lasciare che il contributo rimanesse nella misura stabilita dalla Camera.

Questa è la posizione dell'I.N.A.M.

Occorre essere obiettivi: non è che il parere della 5ª Commissione sia errato; il parere è quello che, dal punto di vista contabile ed attuariale, deve effettivamente essere dato. Però, per quanto riguarda l'I.N.A.M., è stato raggiunto un accordo, poichè l'I.N.A.M., nella persona del suo presidente, ha dichiarato di aver superato l'eccezione che era stata sollevata in seguito al cambiamento apportato dalla Camera all'ammontare del contributo, trattandosi di una categoria povera e trattandosi di una somma non eccessivamente rilevante. Il presidente mi ha chiesto, anzi, di considerare che la lettera di protesta non fosse stata inviata.

Esaminiamo ora la posizione dell'I.N.P.S.

Non è esatto dire che costituirebbe una norma di favore per la categoria lo stabilire che, per il periodo di retroattività, si faccia pagare soltanto il contributo base dell'assicurazione, poichè abbiamo un precedente legislativo in questo senso a favore degli impiegati privati. Non dimentichiamo, inoltre, che nel Fondo globale di questo esercizio, per i pescatori il Governo stanziò 750 milioni che non sono ancora stati consumati dall'inizio dell'esercizio e cioè per un periodo di otto mesi. È stata questa valutazione che ci ha permesso di assicurare all'I.N.P.S. *una tantum*, immediatamente, 150 milioni, per far fronte alle prime pensioni che andranno a maturare per effetto della norma transitoria.

Pensiamo, quindi, che l'I.N.P.S. possa affrontare tranquillamente la prima spesa che comporta questa legge.

Per quanto riguarda invece il pieno regime, superato cioè il periodo transitorio, il disegno di legge — se voi notate bene — non comporta oneri nei confronti dell'I.N.P.S., in quanto la categoria è tenuta a versare tutti i contributi previsti dalle leggi vigenti. Le cose stanno diversamente per l'I.N.A.M.: ma bisogna anche tener conto che si tratta di una categoria poverissima, forse la più povera fra le autonome.

DE BOSIO. È senza dubbio desiderio della nostra Commissione ed anche del Governo di approvare il disegno di legge nel testo tra-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

116ª SEDUTA (27 febbraio 1958)

smessoci dalla Camera dei deputati. Senonchè il parere contrario della Commissione finanze e tesoro ci costringe a sottoporre il provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Ora, io proporrei di sospendere ogni deliberazione per dare modo al Governo di prendere contatto con la presidenza della Commissione finanze e tesoro, allo scopo di cercare di farla ritornare sulla sua decisione e dare un diverso parere. In tal caso, nella prossima seduta si potrebbe approvare il disegno di legge.

Questa mi pare la migliore soluzione perchè con il rinvio in Aula, per le note difficoltà, sarebbe difficile concludere l'iter legislativo del disegno di legge.

BOLOGNESI. Il rappresentante del Governo ha detto che, per quanto riguarda l'I.N.A.M., la soluzione sarebbe pacifica, nonostante le cento lire in meno; per quanto riguarda l'I.N.P.S. il parere espresso dalla 5ª Commissione, addirittura, non è esatto.

Altre volte ci siamo scontrati con la 5ª Commissione e sappiamo benissimo come essa sia rigida, una volta che abbia assunto una determinata posizione. Ad esempio per un altro disegno di legge, quello riguardante gli impiegati degli uffici del lavoro e della massima occupazione, abbiamo dovuto ricorrere alla rimessione in Assemblea.

Ma, se il parere, per quanto riguarda l'onere dell'I.N.P.S., non è esatto; se il Ministero del lavoro ha quindi elementi sufficienti per far correggere questo parere della 5ª Commissione, in alcuni giorni si potrebbe ovviare all'inconveniente che si è determinato e nella settimana entrante arrivare all'approvazione del disegno di legge...

MONALDI, relatore. A Dio piacendo...

PRESIDENTE. Da quanto sin ora è stato detto, mi pare evidente che due vie soltanto possiamo seguire: cercare di ottenere che la 5ª Commissione modifichi il suo parere, e in tal caso bisogna naturalmente fare tutta un'opera informativa, in tempo utile per consentirci di decidere se possiamo o non possiamo iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prossima seduta.

Oppure — e questa sarebbe la seconda via — qualora trovassimo invece resistenza a recepire le nostre spiegazioni ed i nostri chiarimenti da parte della 5ª Commissione, poichè è nostra intenzione non rinunciare a un provvedimento così giusto quale è quello in esame, chiederne la rimessione all'Assemblea.

A mio avviso, vale la pena di esperire un tentativo oggi stesso: e se la presidenza della 5ª Commissione si dimostrasse propensa a modificare il parere già formulato, noi potremmo proseguire la discussione domattina. Altrimenti, domani stesso si potrebbe chiedere la rimessione all'Assemblea.

GRAVA. Credo sia indispensabile l'intervento diretto del Ministro e del Sottosegretario di Stato: date le ragioni esposte dal Sottosegretario Delle Fave, può darsi che la 5ª Commissione si persuada. Altrimenti, come ha detto il nostro Presidente, chiederemo immediatamente la rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Allora restiamo così intesi: il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani; nel frattempo sarà compiuto un passo presso la 5ª Commissione, in merito al parere contrario da questa formulato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Emanuele e Cortese Pasquale: « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche » (2468) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche », d'iniziativa dei deputati Guerrieri Emanuele e Cortese Pasquale, già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente agli onorevoli colleghi che il disegno di legge, trasmesso dalla Presidenza della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 1958, è stato assegnato alla nostra Commissione in questi ultimissimi giorni; pertanto, non avendo avuto la possibi-

lità di designare un collega come relatore, mi sono assunto l'onere di riferire io stesso.

Comunque, nel caso presente, o la Commissione — compiendo un atto di fiducia verso i colleghi della XI Commissione della Camera — considera che il lavoro da essi svolto offra affidamenti tali da permettere di passare senz'altro all'approvazione del provvedimento; oppure deve rinunciare alla speranza di vedere varato in breve tempo il progetto stesso, il quale è di un certo impegno, e richiederebbe, quindi, un'ampia relazione e un approfondito esame.

La proposta iniziale contemplava un testo di pochi articoli e a mio avviso, più che un disegno di legge, rappresentava un abbozzo per un provvedimento da rielaborare poi in un testo più completo: e francamente debbo ammettere che mi sentirei in serio imbarazzo se fossi oggi di fronte a quella proposta iniziale, così come era stata presentata a suo tempo dai deputati Guerrieri Emanuele e Cortese Pasquale.

Viceversa, il rimaneggiamento della proposta originaria, compiuto in modo veramente commendevole, a mio parere, dalla XI Commissione della Camera dei deputati, evidentemente col concorso e il contributo di colleghi esperti e soprattutto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ci pone di fronte a un testo organico e completo, che senza dubbio dà gli affidamenti necessari e sufficienti per una sollecita approvazione.

In sostanza — come i colleghi sanno — lo articolo 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 203, col quale venivano ricostituiti gli Ordini professionali già assorbiti dai sindacati fascisti, ha sancito il principio dell'obbligatorietà dell'assistenza e della previdenza per tutti gli iscritti a tali ordini. E il disegno di legge in esame vuole appunto dare esecuzione a tale principio. A questo proposito, è giusto, anzi, notare che le ostetriche si sono già fatte parte diligente, e tra le diverse categorie professionali sono forse state le prime a darsi un certo ordinamento in questa materia; tanto che, con decreto presidenziale 13 aprile 1948 — a breve distanza cioè dal decreto che stabiliva il principio sopra ricordato — avevano ottenuto una prima trasformazione del loro Ente nazionale di previdenza e assistenza, già esistente.

Il disegno di legge in esame tende ora ad un riordinamento ancora più ampio e più adeguato, rispetto a quello stabilito col decreto presidenziale 13 aprile 1948, il quale indubbiamente era inadeguato alle finalità che si proponeva di raggiungere. Il nuovo testo è costituito da 47 articoli, oltre le tabelle allegate, ed è diviso in sette titoli. Il titolo I riguarda il carattere e le finalità dell'Ente, il quale ha personalità giuridica di diritto pubblico, con tutte le ovvie conseguenze anche per ciò che riguarda la formazione dei suoi organi, previsti nel titolo II. Il titolo III si occupa del finanziamento e delle gestioni dell'Ente, mentre il IV ed il V riguardano rispettivamente il trattamento di previdenza e di assistenza. Le disposizioni comuni alle due gestioni sono contemplate nel titolo VI, e infine nel titolo VII sono contenute le disposizioni transitorie e finali.

Interessante è vedere quali siano le forme di previdenza e di assistenza, e come vengano finanziate. Il finanziamento, stabilisce l'articolo 19, si raggiunge attraverso un contributo annuo di lire novemila, che ogni ostetrica deve versare all'Ente: tale importo va per due terzi alla gestione previdenza e per il rimanente alla gestione assistenza. Inoltre ogni ostetrica — libera esercente, condotta o a contratto privato — deve applicare su ciascun certificato di assistenza al parto, da consegnarsi all'ufficiale di stato civile, una marca speciale di previdenza da lire cinquecento.

Questo per quanto riguarda il finanziamento.

Il trattamento di previdenza comprende il pagamento della pensione di vecchiaia, che si consegue all'età minima di 65 anni compiuti, purchè risultino almeno dieci anni di contribuzione; a qualunque età, con quarant'anni di contribuzione.

È prevista inoltre la pensione di invalidità, che in caso di inabilità totale e permanente all'esercizio della professione le ostetriche possono conseguire a qualunque età, purchè abbiano versato i contributi per almeno cinque anni.

Il trattamento di assistenza comporta varie prestazioni, consistenti nel concorso alle spese sostenute in caso di malattia e in diverse forme di assegni e di sussidi, per alcuni dei quali è sufficiente l'iscrizione all'ente. Tra gli assegni

previsti, importante è quello per le ostetriche iscritte all'Ente e che, avendo abbandonato la professione per vecchiaia o invalidità, versano in condizioni di bisogno e non hanno diritto al trattamento di previdenza.

Questa è dunque la sostanza del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

VARALDO. L'articolo 23 recita: « Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza ».

Ora — io domando — se l'ufficiale accerta che sul certificato di assistenza al parto manca la marca e quindi deve respingerlo, che fa? non registra la nascita?

PRESIDENTE, *relatore*. L'annotazione sul registro dello stato civile non viene fatta in base al certificato di assistenza al parto: questo è un documento che si aggiunge alla dichiarazione di nascita. L'ufficiale di stato civile deve accertare che sia provvisto della marca di previdenza, ma la mancanza di questa non potrebbe essere motivo tale da giustificare la non iscrizione della nascita sul registro di stato civile...

FIORE. Desidero far notare che si tratta di un Ente che ha personalità giuridica di diritto pubblico e nel quale il Presidente non viene nominato dal Governo, bensì eletto dalla categoria...

PRESIDENTE, *relatore*. L'articolo 10 stabilisce che « il Comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale »...

FIORE. D'accordo. Ma l'articolo 5 dice che « il Presidente è eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente... »: è quindi evidente, data la composizione del Comitato direttivo, che il Presidente è praticamente eletto dai rappresentanti della categoria.

Mi premeva di fare questa osservazione, perchè indubbiamente si tratta di un precedente che servirà per l'avvenire, e sul quale potremo

fare dei confronti anche in riferimento al passato.

Comunque, ho chiesto di parlare soprattutto per un'altra ragione, cioè che, se da un lato capisco benissimo che dei cittadini italiani ad un certo momento si riuniscano e versino dei contributi per avere poi una pensione — e in fondo tutti i cittadini italiani dovrebbero avere una forma di previdenza; e in quanto ai contributi, si tratta di una grossa questione che dovrà essere affrontata —; se da un lato (ripeto) comprendo tutto questo, dall'altro invece non mi rendo affatto conto come, nell'anno di grazia 1958, possa uscire una legge che, secondo quanto risulta dalle tabelle allegate, riconosce a una determinata categoria pensioni di tremila e diecimila lire mensili dopo una contribuzione rispettivamente di dieci e di quarant'anni.

Che nel nostro Paese vi siano oggi categorie con simili aspettative, dopo tanti anni di lavoro, è veramente inconcepibile.

Io darò ugualmente il mio voto favorevole, perchè rimandare con emendamenti il disegno di legge alla Camera significherebbe insabbiarlo: ma avrei preferito che questo disegno di legge non fosse stato presentato, in quanto il suo contenuto non è che un'ironia...

VARALDO. Ma è stata la categoria a volere il provvedimento...

FIORE. E questo che significa? Non si poteva forse escogitare qualche mezzo, l'aumento dei contributi ad esempio, così da non arrivare, per la stessa dignità del Parlamento italiano, a un provvedimento che contempla pensioni così irrisorie come quelle ricordate?

MONALDI. E noi non approviamolo...

FIORE. Questo poi avverrebbe dopo che abbiamo a lungo lottato per migliorare le pensioni della Previdenza sociale.

PRESIDENTE, *relatore*. È bene però ricordare che il disegno di legge in esame prevede anche un'assistenza, oltre alla previdenza...

ANGELINI. Le tabelle allegate al disegno di legge, in effetti, corrispondono alle disposizioni in esso contenute: e non mi pare quindi possibile che si possa approvare un disegno di

legge, che prevede pensioni di tremila lire mensili dopo dieci anni di contribuzione, quando il Parlamento, appena una settimana fa, ha invece approvato un provvedimento col quale il minimo di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia viene elevato a 9.500 lire mensili.

A mio avviso, col provvedimento in esame si verrebbe a prendere in giro una categoria che non ha mezzi, e in definitiva si farebbe più male che bene...

MANCINO. Ho chiesto di parlare, non solo per dichiarare che mi associo a quanto è stato detto dal collega Fiore, ma per esporre anche alcune mie considerazioni.

Il Presidente ha affermato che al presente disegno di legge si è arrivati per iniziativa della categoria interessata, che anche nel passato è sempre stata sollecita nel curare la propria organizzazione.

Ma, sulla base della mia esperienza di sindaco, posso dire che nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani — costituita come è noto da Comuni piccoli e medi — con l'aumento del numero degli iscritti nell'elenco dei poveri le condizioni economiche delle ostetriche vengono gradualmente a peggiorare: e ciò, in relazione agli importi delle pensioni previste dal disegno di legge in esame, dovrebbe avere un certo peso.

Un'altra considerazione credo poi necessaria, sempre a proposito dei minimi di pensione dei quali si è rilevata l'esiguità: anche se la iniziativa del provvedimento è stata assunta dalla categoria interessata, il Governo, a mio parere, avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'articolo 38 della Costituzione stabilisce tra l'altro che « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale... » e che « ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato ». A parte il contributo dello Stato, non si capisce come si sia pensato di poter andare incontro ad un cittadino inabile e senza i mezzi necessari per vivere, con una pensione di invalidità di tremila lire mensili, affatto illusoria e comunque inferiore a quel minimo che già è stato stabilito per altre categorie.

Un'ultima osservazione — che sottopongo al giudizio dei colleghi giuristi — riguarda l'articolo 23, il quale dispone che l'ufficiale di stato civile non possa ricevere i certificati, prescritti dalla legge, di assistenza al parto, se su di essi non è applicata la marca di previdenza. Ora, nella mia qualità di sindaco, io non saprei proprio come regolarmi. La legge sullo stato civile è, infatti, tra le più rigorose e non ammette alcuna deviazione; e forti penalità sono previste per i casi di inosservanza. Ai giuristi sottopongo quindi il quesito circa le conseguenze alle quali andrebbe incontro il sindaco, responsabile della tenuta dei registri demografici, qualora, in ottemperanza all'articolo 23, rifiutasse di ricevere un certificato privo della marca di previdenza, compiendo una irregolarità per la quale la legge sullo stato civile stabilisce delle pene. Comunque, io ed i miei colleghi di partito voteremo a favore del provvedimento, perchè ci proponiamo di riprenderlo in esame in seguito, al fine di migliorarlo.

VARALDO. Desidero far presente che sono state le ostetriche a suggerire l'ordinamento in esame, ed è quindi naturale che esse abbiano fatto un calcolo preventivo di quanto potesse e dovesse gravare individualmente.

Ora, per la previdenza, il contributo è stato stabilito in lire seimila annue, col diritto, dopo quarant'anni, a una pensione di diecimila lire mensili. Il che significa che pagando complessivamente in quarant'anni 240.000 lire, le interessate godranno di una pensione di 120.000 lire l'anno e praticamente in due anni verrebbero a recuperare l'importo di tutti i contributi versati...

FIORE. E gli interessi?

VARALDO. Ci sono gli interessi, d'accordo, ma comunque le proporzioni verrebbero a variare di poco: dopo dieci anni, pagate per contributi 60.000 lire più gli interessi, la pensione sarebbe di lire 36.000 e in meno di due anni — o in circa due anni tenendo appunto conto degli interessi — la pensionata recupererebbe la somma versata per i contributi. Comunque — ed è questo che volevo soprattutto far rilevare — qui si tratta di un sistema previden-

ziale basato su principi assicurativi, ed è quindi logico che l'ammontare della pensione sia in relazione con la misura dei contributi: se la categoria ha creduto di non potersi gravare individualmente di una somma superiore alle seimila lire annue, dovrà naturalmente accontentarsi delle pensioni corrispondenti.

MONALDI. Per mancanza del tempo necessario, non sono potuto entrare a fondo nell'esame del disegno di legge; tuttavia, già la semplice lettura del testo mi permette di fare alcune osservazioni.

Nota in primo luogo che, pur trattandosi di beneficiarie, il godimento della pensione è previsto all'età di 65 anni.

L'articolo 35, poi, contempla la possibilità di contributi volontari per integrare la misura delle pensioni: il trattamento di previdenza si risolve quindi in una forma mista di assicurazione obbligatoria e di assicurazione volontaria.

Per quanto riguarda i benefici di questo disegno di legge, sempre per ciò che concerne le pensioni, credo opportuno ricordare che più volte nel passato la nostra Commissione, di fronte a leggi speciali in materia previdenziale, espresse parere contrario in linea di principio, in quanto riteneva augurabile per questa materia un ordinamento unitario. Eccezioni, si è tuttavia ammesso, potrebbero essere giustificate soltanto nei confronti di particolari categorie in grado di sottoporsi a maggiori sacrifici, col proposito di assicurarsi una vecchiaia in migliori condizioni.

Per tali eccezioni, quindi, si potrebbe pensare ad un trattamento di previdenza al di fuori dell'ordinamento generale delle assicurazioni obbligatorie.

Ma nel caso presente, a mio avviso, si tratta di un'eccezione, per così dire, alla rovescia: perchè i benefici previsti dal provvedimento sono di gran lunga inferiori a quelli corrispondenti delle assicurazioni generali obbligatorie.

A mio parere, quindi, il provvedimento deve essere completamente rielaborato. È vero che ciò, in questo momento, significa non approvarlo: ma varrebbe la pena di rimandarne la approvazione di sei mesi — perchè tale, a mio avviso, sarebbe il massimo rinvio — pur di arrivare ad un provvedimento più aderente

alle necessità ed alle esigenze della categoria.

GRAVA. Dichiaro, anzitutto, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge; e prego gli onorevoli colleghi di voler considerare che rinviarlo, per un riesame, vorrebbe dire differirne l'approvazione per un tempo non prevedibile, e forse sino alla fine della prossima legislatura.

Comunque mi permetto di osservare che del disegno di legge in esame sono stati posti in evidenza finora gli inconvenienti, senza alcun accenno ai vantaggi che pure offre.

Si è dimenticato di rilevare anche i lati buoni che presenta il disegno di legge, il primo dei quali è rappresentato dal fatto che le interessate stesse l'hanno voluto e si sono accontentate di ciò che offre.

Malgrado l'opinione del collega Monaldi, poi, vi è il vantaggio che, invece di quindici anni di contributo, vengono contemplati dieci anni come periodo minimo.

Non bisogna dimenticare che si tratta di un ordine professionale, e che le ostetriche restano in servizio fino a 65 anni.

Sull'articolo 23 risponderà il collega De Bosio. Io faccio presente soltanto che altro è la dichiarazione che riceve l'ufficiale di stato civile ed altro è il certificato di assistenza al parto, anche in relazione all'articolo 22 che fa obbligo alle levatrici di apporre la marca.

Se noi avessimo più tempo a disposizione, certamente potremmo fare qualcosa di meglio. Però vi prego di considerare che, con questo provvedimento, per la prima volta introduciamo l'assicurazione per le ostetriche; non approvarlo oggi può significare non approvarlo più.

Per questo motivo, pur essendo convinto che il disegno di legge è passibile di miglioramenti, sono favorevole alla sua approvazione.

DE BOSIO. Dichiaro che sono favorevole al disegno di legge, anche se, in realtà, la pensione che viene accordata è molto modesta. Occorre tener presente che si tratta di un primo ordinamento giuridico che viene disposto per volontà delle stesse ostetriche, quindi di un primo passo al quale domani ne seguiranno degli altri. Il voto che formuliamo è che in prosie-

guo le levatrici possano elevare i loro contributi e così migliorare la pensione. È opportuno incitare tutte le categorie di lavoratori autonomi a prendere l'iniziativa per assicurarsi un trattamento previdenziale, eventualmente anche con un contributo dello Stato, nei limiti del possibile.

Rispondo brevemente al quesito posto dagli onorevoli colleghi, intorno al dubbio che può far sorgere l'articolo 23 del disegno di legge in relazione alle norme sull'ordinamento dello stato civile. L'articolo 23 detta: « Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza ».

Per quanto concerne l'applicazione della marca di previdenza, l'articolo 22 stabilisce che « le ostetriche libere professioniste e condotte sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire cinquecento ».

Vediamo ora che cosa dispone l'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238:

« La dichiarazione di nascita è fatta dal padre o da un suo procuratore speciale; in mancanza, dal medico o dalla levatrice » (è questo il caso in cui occorre il certificato di assistenza; se la levatrice non assiste al parto non viene rilasciato) « o da qualche altra persona che ha assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo di famiglia o da persona delegata dall'istituto o stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

« La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da un suo procuratore speciale.

« L'atto relativo è steso immediatamente dopo la dichiarazione ».

Quando viene rilasciato il certificato di assistenza al parto, la levatrice è tenuta ad applicarvi la marca di previdenza, e logicamente l'ufficiale di stato civile non può ricevere il certificato se non è munito di tale marca.

L'ultimo comma dell'articolo 70 detta infine:

« Il dichiarante, quando non è il medico o la levatrice, deve esibire il certificato sanitario, di cui all'articolo 18, comma secondo, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 ».

Se la persona che rilascia il certificato è la levatrice, occorre la rilevata formalità, in caso diverso non occorre.

Con questa disposizione si dà all'Ente la garanzia dell'osservanza della legge.

Ma l'articolo 23 non comporta alcun pericolo di ritardi da parte dell'ufficiale di stato civile per raccogliere e trascrivere la dichiarazione di nascita.

Osservo che non soltanto in questa materia si adotta tale norma per l'apposizione delle marche di previdenza: anche gli avvocati e i procuratori sono tenuti ad apporre le marche di previdenza sugli atti, ed il cancelliere non li accetta se ne sono privi. Se, invece, si tratta di giudizio nel quale non occorre l'avvocato o il procuratore, non è necessaria tale formalità.

Si tratta per vero, di obbligo personale della levatrice, non di onere a carico dei genitori del neonato.

Concludendo, ritengo che la Commissione possa approvare con tranquillità questa disposizione.

PETTI. Concordo con quanto ha detto il collega Monaldi, e non ripeterò le sue argomentazioni.

Relativamente all'articolo 23, ritengo che noi non possiamo approvare tale articolo.

La marca che si applica sugli atti legali, ricordata dal collega De Bosio, non porta comunque pregiudizio, poichè riguarda unicamente lo individuo, il legale, il quale può vedersi rifiutato un atto.

In questo caso invece, se non si obbedisce al dettato dell'ultimo comma dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, si incorre nel pericolo che l'atto di nascita non venga registrato, perchè l'ufficiale di stato civile non potrebbe ricevere la dichiarazione.

DE BOSIO. Non può ricevere in tal caso il certificato, bensì raccogliere la dichiarazione; si tratta di due cose diverse.

PETTI. Ed allora, occorre che questo venga chiarito nell'articolo 23.

SPALLICCI. Sono favorevole ad approvare il disegno di legge così come ci viene trasmesso dalla Camera, anche in omaggio ad una categoria di lavoratrici tanto benemerite.

Dobbiamo però avere il coraggio di dire che esso rappresenta un omaggio simbolico, poichè in pratica una pensione che dopo dieci anni frutta tremila lire al mese, e dopo 30 anni ne frutta 7.500, diventa una vera e propria irrisoluzione.

Nonostante le adesioni pervenuteci dagli ordini delle ostetriche, noi non facciamo che aumentare il numero dei malcontenti di domani.

MARIANI. Condivido pienamente tutte le perplessità manifestate dai colleghi in ordine all'inadeguatezza della pensione.

Faccio rilevare, però, che respingendo questo provvedimento, respingeremmo anche il principio che in esso è affermato.

Noi siamo insoddisfatti dell'entità della pensione che viene ora concessa ma, una volta affermato il principio, in prosieguo di tempo essa potrà venire migliorata, come è avvenuto in altri casi.

Non approvando ora il disegno di legge, temo che andremmo avanti per sei mesi, un anno, anche due, senza pervenire a nessun risultato concreto.

Per questo motivo, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei aggiungere soltanto poche considerazioni, poichè mi sembra che sia stato risposto sufficientemente in merito a molte questioni, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 23.

Sono convinto che altro sia la dichiarazione che deve ricevere l'ufficiale di stato civile, per poter registrare la nascita di una nuova creatura, e altro il certificato di assistenza al parto, che non pregiudica la dichiarazione, la quale dev'essere fatta in ogni caso e non è sottoposta a nessuna remora, neppure a quella attinente alla marca.

Faccio rilevare che tutte le considerazioni che sono state fatte, sull'eccessiva modestia del trattamento di previdenza, hanno una ragione di essere dal punto di vista ideale, poichè non possiamo non dolerci del fatto che le ostetriche non siano state in grado di assicurarsi un trattamento migliore. Deve essere ben chiaro, però, che siamo nel campo professionale, e che le ostetriche stesse si sono attribuita questa pensione, evidentemente non ritenendo op-

portuno addossarsi oneri maggiori. Non viene fatto ad esse, quindi, nessun omaggio da parte dello Stato, poichè come ripeto, siamo nel campo professionale.

Il trattamento non riguarda soltanto la previdenza, ma anche l'assistenza nell'ambito stesso della previdenza. È previsto che le prestazioni di previdenza, che sono erogate dall'Ente, siano cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritto. Ora, molte ostetriche ricevono già un trattamento come dipendenti comunali o altro; questa è una modesta pensione che, per molte di esse, si aggiunge ai trattamenti di cui già fruiscono. Vi saranno molte ostetriche che potranno incrementare il loro trattamento di pensione attraverso contributi volontari. Quindi, chi ritenga opportuno assicurarsi una pensione di una certa consistenza, ha la possibilità di farlo versando sul conto una somma superiore a quella obbligatoria. Si tratta, insomma, di una forma mista di assicurazione obbligatoria e volontaria, come ha giustamente rilevato il senatore Monaldi.

Sono del parere che si potesse fare qualcosa di più, che le ostetriche potessero crearsi una previdenza più adeguata. Però, se esse, in questo primo periodo di esperimento del riordinato Ente, hanno ritenuto opportuno porsi, per prudenza, questi limiti, penso che noi non possiamo non prenderne atto.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei pregare gli onorevoli senatori di fare il possibile per approvare il disegno di legge, poichè nessuno deve illudersi che, emendato o accantonato provvisoriamente, questo provvedimento possa essere varato nel corso di questa legislatura, e tanto meno che, non varato in questa legislatura, possa passare fra sette od otto mesi.

Vorrei fare qualche osservazione di merito.

Anzitutto si tratta, come è stato rilevato, di un libero ordine professionale; e non è possibile trasferire su questo terreno concetti ed osservazioni che sono d'altra natura e sono pertinenti per altri campi.

Rilevo che il disegno di legge è intitolato: « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche »; il che significa che si tratta di un nuovo ordina-

mento richiesto dall'Ente stesso, il quale nelle precedenti condizioni non era in grado, nè di deliberare, nè di imporre contributi in modo da garantire alle iscritte un minimo di assistenza. Con questo disegno di legge le ostetriche acquisiscono l'obbligatorietà del versamento di un contributo, che garantisce loro un diritto all'assistenza.

Per quanto riguarda l'articolo 70 del decreto sullo stato civile, di cui all'articolo 23 del disegno di legge, debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori presenti su quanto è detto nell'articolo successivo.

Infatti, nella preoccupazione che quanto è detto nell'articolo 23 potesse, in sede d'interpretazione, essere motivo d'inconvenienti, con l'articolo successivo si è statuito che « le marche sono emesse e distribuite a cura e a spese dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

L'articolo 24 così prosegue: « L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasmesso in *fac-simile* alle Prefetture, ai Comuni ed ai collegi provinciali delle ostetriche ». Il che significa che l'ostetrica, che si sottraesse all'obbligo di certificare l'assistenza al parto con la relativa marca, contravverrebbe alla disciplina dell'ordine ed uscirebbe dall'ordine stesso. Non si troverà mai un'ostetrica che si sottragga a quest'obbligo, perchè dovrebbe smettere la professione. Quindi, il problema è risolto in radice.

Propongo, pertanto, che il disegno di legge venga approvato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I.

CARATTERE E FINALITÀ DELL'ENTE

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già rico-

nosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

(È approvato).

Art. 2.

Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei collegi provinciali delle ostetriche.

(È approvato).

Art. 3.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

TITOLO II.

ORGANI DELL'ENTE

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio nazionale;
- 3) il Comitato direttivo;
- 4) il Comitato esecutivo;
- 5) il Collegio dei sindaci.

(È approvato).

Art. 5.

Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente, che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il Presidente.

(È approvato).

Art. 6.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei collegi provinciali delle ostetriche. Spetta al Consiglio nazionale:

1) eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel collegio dei sindaci;

2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;

3) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;

4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;

6) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

(È approvato).

Art. 7.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

(È approvato).

Art. 8.

Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte all'albo del rispettivo collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

(È approvato).

Art. 9.

L'elezione dei rappresentanti delle iscritte di cui al n. 1 dell'articolo 6 avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

Il seggio per le elezioni è presieduto dal Presidente dell'Ente ed è formato dai due rappresentanti delle Amministrazioni di cui ai nn. 2 e 3 del successivo articolo 10 in seno al Comitato direttivo e dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci, questo con funzioni di segretario del seggio stesso.

Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, tredici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al Presidente che le pone nell'urna, in presenza del votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti al votante medesimo a norma del precedente articolo 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il Presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dai votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dai votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti, il Presidente comunica al Consiglio nazionale i quindici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti precede l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, in caso di parità anche di questa, il più anziano di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del Presidente.

Entro trenta giorni dalle elezioni gli iscritti all'Ente possono ricorrere, avverso la validità delle operazioni elettorali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide prima della emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo.

(È approvato).

Art. 10.

Il Comitato direttivo è composto:

- 1) dai tredici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;
- 2) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 3) dal rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti, di cui al punto 1), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti

a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il Presidente, il vicepresidente dell'Ente e un membro del Comitato esecutivo.

(È approvato).

Art. 11.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

(È approvato).

Art. 12.

Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri generali adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente ed in particolare:

- 1) delibera i regolamenti e loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- 2) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- 3) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

4) decide sui ricorsi degli iscritti e degli aventi diritto avverso le decisioni del Comitato esecutivo, entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'interessato, nonchè avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi negli stessi termini;

5) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali;

6) delibera l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente;

7) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

(È approvato).

Art. 13.

Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente dell'Ente, dal vicepresidente, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dal componente designato dal Comitato direttivo.

(È approvato).

Art. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due componenti oltre il Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

(È approvato).

Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo;

2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;

3) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;

4) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

5) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo;

6) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;

7) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

(È approvato).

Art. 16.

La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonchè degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità, i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal Presidente e dal direttore dell'Ente, o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva.

(È approvato).

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto:

1) da un componente effettivo e da un supplente, in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;

2) da un componente effettivo e da un supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.

(È approvato).

Art. 18.

Il direttore dell'Ente:

a) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;

b) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo.

(È approvato).

TITOLO III.

FINANZIAMENTO E GESTIONI DELL'ENTE

Art. 19.

Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire novemila, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e tremila da attribuire alla gestione assistenza.

Tali contributi non sono più dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.

(È approvato).

Art. 20.

Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevute provinciali.

(È approvato).

Art. 21.

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione. Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

(È approvato).

Art. 22.

Le ostetriche libere professioniste e condotte sono tenute ad applicare a loro carico su

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)116^a SEDUTA (27 febbraio 1958)

ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire cinquecento.

Le ostetriche assunte con contratto di impiego da case di cura private, enti mutualistici od ospedalieri sono ugualmente tenute ad applicare la marca di cui sopra, con diritto di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro.

(È approvato).

Art. 23.

Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto-legge del 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.

(È approvato).

Art. 24.

Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spese dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasmesso in *fac-simile* alle Prefetture, ai Comuni ed ai collegi provinciali delle ostetriche.

(È approvato).

Art. 25.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche.

(È approvato).

Art. 26.

La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2) i proventi delle marche emesse a norma dell'articolo 22;

3) i redditi del patrimonio della gestione;

4) le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificamente destinate alla gestione stessa.

È attribuito alla gestione assistenza, come patrimonio a copertura degli oneri derivanti alla gestione medesima dall'applicazione delle successive norme transitorie, il saldo attivo della gestione unica dell'Ente, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 27.

I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiari e in titoli equiparati;

2) in acquisto di beni immobili;

3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;

4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.

(È approvato).

Art. 28.

La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1) la quota di lire tremila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2) i redditi del patrimonio della gestione;

3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.

È, inoltre, attribuito alla gestione assistenza il saldo della speciale gestione marche volontarie, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 29.

L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati delle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.

(È approvato).

Art. 30.

Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo che ne riferisce al Consiglio nazionale.

Copia del bilancio tecnico è rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

TITOLO IV.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 31.

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia.

Gli oneri relativi al trattamento di previ-

denza sono posti a carico della relativa gestione.

(È approvato).

Art. 32.

La pensione di vecchiaia si consegue:

1) al compimento dell'età minima di 65 anni compiuti, con almeno dieci anni di contribuzione;

2) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purchè risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità è proporzionale agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi è considerata un anno.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 19.

(È approvato).

Art. 33.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta domanda all'Ente.

(È approvato).

Art. 34.

Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente, l'iscritta deve presentare, insieme alla domanda di pensione di invalidità, certificato del medico provinciale, attestante tale stato.

L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione o, qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 35.

Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente articolo 32.

Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

TITOLO V.

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 36.

Il trattamento di assistenza consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

1) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;

2) assegni funerari;

3) assegni di natalità;

4) assegni per cure termali;

5) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;

6) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità alle iscritte che abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo IV.

Il trattamento di assistenza spetta alle iscritte con almeno tre anni interi di contributi versati all'Ente a norma del precedente articolo 19, escluse le prestazioni di cui ai punti 5) e 6) del presente articolo, per richiedere le quali è sufficiente l'iscrizione all'Ente.

La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.

(È approvato).

Art. 37.

Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita Riserva per assistenze, cui si potrà attingere nel caso di eccezionali necessità per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.

(È approvato).

Art. 38.

Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione.

(È approvato).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GESTIONI

Art. 39.

Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritto.

Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata.

(È approvato).

Art. 40.

Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;

2) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione all'attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.

I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al punto 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

(È approvato).

Art. 41.

Il regolamento per la previdenza e l'assistenza, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nel regolamento sono contenute le modalità per l'erogazione delle pensioni, nonché le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

(È approvato).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Raggiunta l'età minima prevista dall'articolo 32, la iscritta ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di dieci.

Tale diritto può essere esercitato nel primo decennio di applicazione della presente legge.

Per effettuare il riscatto, l'iscritto dovrà versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore capitale in lire calcolato come segue:

1) si assume il coefficiente della tabella dei valori di riscatto annessa alla presente legge, in corrispondenza all'età dell'iscritto alla data della domanda, e al numero degli anni di contribuzione, versati a norma del precedente articolo 19;

2) il coefficiente, di cui al precedente punto 1), è moltiplicato per quindicimila.

(È approvato).

Art. 43.

La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'articolo 19.

(È approvato).

Art. 44.

Agli effetti dell'anzianità di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dell'ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 45.

I componenti del Comitato direttivo e del Collegio sindacale, nominati a norma dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le loro rispettive funzioni per l'ordinaria gestione, sino alla nomina degli organi previsti dalle presenti disposizioni.

Il Presidente dell'Ente, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà convocare il Consiglio nazionale perchè proceda alla designazione, mediante elezione, dei quindici rappresentanti degli iscritti da nominare a componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci, secondo le norme contenute nel precedente titolo II.

Il personale attualmente in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti.

(È approvato).

Art. 46.

Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)116^a SEDUTA (27 febbraio 1958)

Art. 47.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento.

In caso di gravi e riscontrate irregolarità amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attività agli scopi dell'Ente, il Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale può sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore a un anno.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle tabelle.

TABELLA DELLE PENSIONI

Anni di contribuzione	Importo della pensione annua	Anni di contribuzione	Importo della pensione annua	Anni di contribuzione	Importo della pensione annua	Anni di contribuzione	Importo della pensione annua
5	36.900	14	43.200	23	69.000	32	96.000
6	36.000	15	45.000	24	72.000	33	99.000
7	36.000	16	48.000	25	75.000	34	102.000
8	36.000	17	51.000	26	78.000	35	105.000
9	36.000	18	54.000	27	81.000	36	108.000
10	36.000	19	57.000	28	84.000	37	111.000
11	37.800	20	60.000	29	87.000	38	114.000
12	39.600	21	63.000	30	90.000	39	117.000
13	41.400	22	66.000	31	93.000	40 e oltre	120.000

(È approvata).

TABELLA DEI VALORI DI RISCATTO

ETÀ	ANNI DI CONTRIBUZIONE									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	16,587	15,587	14,542	13,450	12,309	11,116	9,870	8,568	7,207	5,875
66	15,878	14,878	13,833	12,741	11,600	10,407	9,161	7,859	6,498	5,076
67	15,233	14,223	13,178	12,086	10,945	9,752	8,506	7,204	5,843	4,42
68	14,609	13,609	12,554	11,472	10,331	9,138	7,892	6,590	5,229	3,807
69	14,015	13,015	11,970	10,878	9,737	8,544	7,298	5,996	4,635	3,213
70	13,435	12,435	11,390	10,298	9,157	7,964	6,718	5,416	4,055	2,633
71	12,865	11,865	10,820	9,728	8,587	7,394	6,148	4,846	3,485	2,063
72	12,299	11,299	10,254	9,162	8,021	6,828	5,582	4,280	2,919	1,497
73	11,738	10,738	9,693	8,601	7,460	6,267	5,021	3,719	2,358	0,936
74	11,178	10,178	9,133	8,041	6,900	5,707	4,461	3,159	1,798	0,376
75	10,613	9,613	8,568	7,476	6,355	5,142	3,896	2,594	1,233	—
76	10,049	9,049	8,004	6,912	5,771	4,578	3,332	2,030	0,669	—
77	9,477	8,477	7,432	6,340	5,199	4,006	2,760	1,458	0,097	—
78	8,899	7,899	6,854	5,762	4,621	3,428	2,182	0,880	—	—
79	8,325	7,325	6,280	5,198	4,047	2,854	1,608	0,306	—	—
80	7,763	6,763	5,718	4,626	3,485	2,192	1,046	—	—	—
81 e più	7,259	6,259	5,214	4,122	2,981	1,788	0,542	—	—	—

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.